

n. 6846/2014 v.g.



**Tribunale di Roma**  
**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla**  
**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,  
visto il ricorso, depositato in data 13 maggio 2014 dal dott. \_\_\_\_\_, in qualità di  
Presidente del Collegio sindacale dimissionario della società \_\_\_\_\_ S.r.l., con il quale il  
ricorrente chiedeva al giudice del registro di ordinare “al Conservatore del registro delle  
imprese di Roma di procedere alla iscrizione della cessazione dell’intero collegio sindacale della  
R \_\_\_\_\_ S.r.l. (...) per dimissioni a decorrere dalla data del 22 luglio 2013”;

vista la nota trasmessa dal Conservatore del registro delle imprese in data 30 maggio 2014;

premessi che, a fondamento del ricorso, il ricorrente rappresentava che: in data  
22 luglio 2013, il dott. \_\_\_\_\_, nella qualità di Presidente del Collegio sindacale  
della società R \_\_\_\_\_ S.r.l. comunicava, via posta elettronica certificata, le dimissioni  
dell’intero collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti); tale comunicazione veniva poi  
ribadita tramite lettera raccomandata del 23 luglio 2013; successivamente, l’organo  
amministrativo della R \_\_\_\_\_ S.r.l. veniva più volte sollecitato ad iscrivere nel registro  
delle imprese la cessazione dell’intero collegio sindacale; in conseguenza dell’inerzia dell’organo  
amministrativo, il dott. \_\_\_\_\_ chiedeva al conservatore del registro delle  
imprese di procedere alle conseguenti variazioni delle iscrizioni; in data 5 maggio 2014, il  
conservatore rifiutava l’iscrizione;

considerato che nel vigore della disciplina anteriore alla riforma del diritto delle società di  
capitali e cooperative recata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la giurisprudenza di legittimità  
formatasi in tema di responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. era ferma nell’affermare che in  
tanto la rinuncia di un sindaco all’incarico poteva avere effetto immediato in quanto fosse  
possibile l’automatica sostituzione dello stesso con un sindaco supplente, con la conseguenza  
che quest’ultimo, ex lege obbligato, in ragione della nomina, a sostituire il sindaco effettivo che  
non potesse o non volesse esercitare l’ufficio, incorreva nella responsabilità prevista dal citato



art. 2407 c.c. per l'esercizio delle funzioni in sostituzione del componente effettivo, dimissionario (in questo senso, Cass. 9 ottobre 1986, n. 5928; il principio è stato poi ribadito, in motivazione e senza ulteriori approfondimenti, da Cass.18 gennaio 2005, n. 941);

considerato che il primo comma dell'art. 2400 c.c., nel testo attualmente vigente, nel prevedere che "la cessazione dei sindaci per scadenza del mandato ha effetto solo dal momento in cui il collegio è stato ricostituito" dall'assemblea, contiene in sé l'istituto della *prorogatio*, onde consentire al collegio dei sindaci di essere sempre costituito e operare nel pieno delle proprie facoltà senza alcuna soluzione di continuità;

considerato che se è vero che parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (menzionata dall'odierno ricorrente), ritiene che la rinuncia all'incarico prima della scadenza dello stesso da parte dei sindaci abbia effetto immediato anche quando non sia possibile la sostituzione dei sindaci dimissionari da parte dei sindaci supplenti (cfr., per tale orientamento, *ex plurimis*, Trib. Milano, 2 agosto 2010), è altrettanto vero che la giurisprudenza di questo giudice del registro (conformandosi all'interpretazione data dal giudice di legittimità) ritiene costantemente che la rinuncia in questione abbia efficacia immediata solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale con la sostituzione *ex lege* del dimissionario con il sindaco supplente (cfr., *ex plurimis*, Trib. Roma, decreti 8 ottobre 2012 e 14 novembre 2012); e ciò onde non privare la società di un necessario organo previsto dalla legge;

considerato, infatti, che l'istituto della *prorogatio* costituisce il portato dell'interesse a garantire la continuità del collegio sindacale e, più in generale, dell'esigenza di garantire la continuità degli organi sociali impedendo l'interruzione nell'assolvimento delle loro funzioni: in questa prospettiva, è stato correttamente affermato, da una parte, che se la continuità dell'organo amministrativo evita che si generino vuoti di potere da parte di chi deve gestire l'impresa sociale, la continuità dell'organo di controllo garantisce che non venga meno, neppure in via temporanea, l'attività di vigilanza e, dall'altra, che tale continuità, mentre con riferimento agli amministratori riguarda la maggioranza dell'organo, in relazione al collegio sindacale si manifesta nella intrinseca necessità di conservare l'organo nella sua completezza (art. 2397 c.c.);

ritenuto, in particolare, che l'art. 2403 c.c. richiede, da parte dei sindaci, lo svolgimento di una attività di vigilanza - sia sull'osservanza della legge e dello statuto e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società sia sul loro corretto funzionamento - che, proprio in ragione del suo contenuto, deve essere non saltuaria,



ma permanente e continuativa con la conseguenza che essa non è suscettibile di interruzioni o di menomazioni;

ritenuto, infatti, che anche una società che versi in stato di scioglimento legale deve essere dotata per legge di collegio sindacale restando i sindaci in carica fino alla cancellazione della società e, quindi, per tutta la durata della liquidazione;

ritenuto, alla luce dei principi sopra evidenziati, che, a fronte dell'esigenza di assicurare la continuità della funzione di controllo, appare recessiva la contrapposta esigenza di garantire ai sindaci l'immediatezza dell'operatività delle loro dimissioni;

considerato che il rispetto del principio di continuità ora descritto si esplica dapprima con il subingresso dei sindaci supplenti e, nel caso di impossibilità di ricostituire l'organo di controllo, con la *prorogatio* dei sindaci medesimi;

ritenuto, peraltro, che non è inopportuno precisare che l'istituto della *prorogatio*, con riferimento all'attività dei sindaci, non ha alcuna funzione punitiva o sanzionatoria, ma soltanto quella di evitare soluzioni di continuità nel funzionamento degli organi essenziali della società;

considerato che anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato (cfr., Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2012, n. 6788) che in tema di società di capitali, l'efficacia delle dimissioni di un componente del collegio sindacale non consegue immediatamente a tale atto, ma è operativa, ai sensi dell'art. 2401 c.c., con la comunicazione al sindaco supplente del suo subingresso nella carica, tale essendo la regola in ragione del trasferimento degli obblighi, implicato dalle dimissioni stesse;

ritenuto, quindi, che nel caso in cui, per inerzia degli amministratori (ovvero dei sindaci che, nell'inerzia degli amministratori, potrebbero legittimamente provvedere alla convocazione dell'assemblea ex art. 2406, primo comma, c.c.), non si determinino le decisioni assembleari indicate dall'art. 2401 c.c., la rinuncia dell'intero collegio sindacale non è idonea a produrre immediatamente l'effetto della loro sostituzione con i due supplenti, previsto dalla disposizione di legge da ultimo indicata, dal momento che, in tale ipotesi, non si avrebbe costituzione di collegio sindacale con un minimo di tre componenti (come richiesto dall'art. 2397 c.c.);

considerato, quindi, che a maggior ragione la non operatività immediata delle dimissioni si ha



nel caso in cui, oltre a tutti i sindaci, presentino le dimissioni anche i sindaci supplenti, atteso che anche in tal caso la società resterebbe priva del collegio sindacale;

ritenuto che il ricorso proposto dal dott. Lorenzo Filippini Lera, in qualità di Presidente del Collegio sindacale dimissionario della società Rainbow Energy S.r.l. deve essere integralmente respinto;

**p.q.m.**

rigetta il ricorso proposto dal dott. \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente del Collegio sindacale dimissionario della società R \_\_\_\_\_ S.r.l.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 21 luglio 2014

**Il Giudice del registro delle imprese  
(dott. Guido Romano)**

IL CASO.it

